



Segreteria Provinciale di Palermo
Via Libertà, 161/B 90143 - Palermo Tel. 0916258927 Fax 0916264424
Posta elettronica: sicilia.pa@snals.it

SCHEDA :
REGOLAMENTO NUOVA FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI PER L'ACCESSO
ALL'INSEGNAMENTO.

"Decreto 10.9.2010 n. 249." Registrato Corte dei Conti 12.1.2011-

Art.1- Oggetto del Regolamento

Il regolamento detta le condizioni necessarie per accedere all'insegnamento nelle Scuole di ogni ordine e grado; traccia le linee guida per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dopo la sospensione delle SSIS avvenuta nel 2008.

Art 2 - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE INIZIALE

- 1. Acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli alunni i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.*
- 2. Parte integrante della formazione iniziale è anche l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.*
- 3.*

Art. 3- Percorsi formativi

1. I percorsi formativi ...

2. I percorsi formativi sono così articolati:

a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico ..., comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo (TFA). (Al corso biennale si accede provvisti di laurea triennale di cui all'art.8 comma 2 del D.M. del MIUR n° 270 del 22.10.2000).

3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.....e si articolano nel corso del diploma accademico di II livello e in un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi:

a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" **La valutazione e la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione;**

b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006.

Dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali.

c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità'. (ATTENZIONE: l'acquisizione di tali competenze non costituisce titolo per l'insegnamento sul sostegno, per il quale il successivo Art. 13 detta disposizioni).

5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12.

6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e' incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a:

a) corsi di dottorato di ricerca;

b) qualsiasi altro corso che da' diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione.

ART.4 - Corsi di Laurea Magistrale

1. Le Università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 e' subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. La convenzione,, indica la facoltà o l'istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi.

5. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università e istituzioni possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo.

6. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facoltà di riferimento, dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.

7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 - Programmazione degli accessi

1. Il MIUR definisce la programmazione degli accessi annualmente.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente nelle scuole delle singole regioni....
3. Le modalità di svolgimento,.....

Art. 6 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è **a numero programmato con prova di accesso**. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR.

2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto,, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. *Il corso di laurea magistrale e' strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.*

4. **Le attivita' di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalita' tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.** (Le attività di tirocinio sono comprese nel corso di laurea, per cui non è previsto il T.F.A.).

5. **Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.** La commissione, nominata dalla competente autorità accademica, e' integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall' U.S.R.

Art. 7- Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado

1. *I percorsi formativi....comprendono:*

- a) *il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;*
- b) *lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante*

2. *Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, e 7 allegate al decreto prevedono...i requisiti richiesti per la prova di accesso al corso (si tratta di tabelle di corrispondenza tra le lauree magistrali e le materie di insegnamento della scuola secondaria di primo grado)*

Art. 8- Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado

I percorsi formativi ...comprendono:

- a) *il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;*
- b) *lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, comprensivo dell'esame con valore abilitante.*

(mancano le tabelle di corrispondenza tra le lauree magistrali e le classi di concorso, non essendo ancora vigenti le nuove confluenze delle precedenti classi di concorso per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado).

Art. 9- Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e secondo grado

1. I percorsi formativi ...comprendono:

- a) il conseguimento del diploma accademico di II livello a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
- b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante .

2. Le tabelle 8, 9, e 10 allegate al decreto prevedono....i requisiti per la prova di accesso e i corsi biennali per accedere al tirocinio annuale (si tratta di tabelle di corrispondenza tra titoli di studio e crediti formativi e le materie di insegnamento della scuola media di primo grado)

Art. 10- Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

1. Il tirocinio formativo attivo..... è un corso di preparazione all'insegnamento....a conclusione del quale, previo superamento di esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento....Le attività in cui si articola il corso corrispondono a 60 crediti formativi...

2. ...

3. Il tirocinio comprende 4 gruppi di attività:

- Insegnamenti di scienze dell'educazione;
- Tirocinio indiretto e diretto di 475 ore pari 19 crediti formativi, svolte presso istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor...il percorso del tirocinio contempla una fase osservativa e una di insegnamento attivo;..almeno 75 ore sono dedicate a maturare le competenze per l'integrazione degli alunni con disabilità;
- Insegnamenti di didattiche disciplinari;
- Laboratori pedagogico-didattici finalizzati alla rielaborazione delle esperienze pratiche e di tirocinio.

4.....

5.....

6. L'attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione.....

7. **La frequenza alle attività di tirocinio formativo attivo è obbligatoria**
L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla presenza ad almeno il 70% delle attività di tirocinio...

8. Al termine del tirocinio si svolge l'esame di abilitazione che consiste:

- Nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
- Nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
- Nella discussione della relazione finale di tirocinio.

Art. 11- Docenti tutor

1. Per le attività di tirocinio le università si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche... in qualità di :

- Tutor coordinatori
- Tutor dei tirocinanti

2. I tutor coordinatori devono:

- Orientare e gestire i rapporti con i tutor dei tirocinanti, affidando gli studenti alle diverse classi
- Provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso la attività di tirocinio indiretto..
- Supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- Seguire le ragioni finali

3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività pratiche in classe....

4. I corsi di laurea magistrale si avvalgono di tutor organizzatori con il compito di:

- organizzare e gestire i rapporti tra le università e le istituzioni scolastiche;
- gestire le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole, con l'USR, con gli studenti e le attività di tirocinio in generale;
- coordinare la distribuzione degli studenti nelle scuole;
- assegnare ai tutor coordinatori, il contingente di studenti da seguire.

.....

Art. 12... Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate.

.....

Art. 13-Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità'

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, **la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità' si consegue esclusivamente presso le università'**. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità', che **devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado ...** Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2. ...

3. **I corsi sono a numero programmato dal MIUR** tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e **presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università'**.

4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità'.

5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

ATTENZIONE:

- La specializzazione per il sostegno si articola distintamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria, quindi il laureato (abilitato per entrambi gli ordini di scuola) sceglie per quale specializzarsi.
- Il numero è programmato a livello ministeriale.

Art. 14-Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

1. Le università ..possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di un a disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai corsi accedono insegnanti in possesso di abilitazione e con competenze certificate nella lingua straniera di livello almeno C1.
2. I corsi sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pare a 12 crediti.

3. ..
4. *A conclusione del corso al candidato che supera con esito positivo l'esame finale e rilasciato il certificato attestante le competenze acquisite..*

Art. 15_Norme transitorie e finali

1. **Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di prime e secondo grado, mediante il compimento del solo TFA:**
 - **Coloro che sono in possesso di un titolo di studio previsto per l'accesso alle SSIS dalla tabella allegata al DM 22 del 9.02.2005;**
 - **Sono in possesso di una laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al DM 26.07.2007 è riconosciuta corrispondente ad una delle lauree specialistiche previste dal DM 22 del 9.02.2005;**
 - **Sono iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale o di diploma accademico di II livello previsti dal DN 22/2005 o DM 26.07.2007;**
 - **Sono in possesso di diploma ISEF già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica classi A 029 e A 030.**
2. *In caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle nuove classi di concorso attualmente in via di definizione, possono essere previsti ulteriori crediti formativi aggiuntivi, per un massimo di 24 crediti, da acquisire, ove non già posseduti, durante il TFA.*
3. ..
4. *Gli accessi al TFA sono a numero programmato..*
5. *Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica curano lo svolgimento della prova di accesso al TFA...Il test preliminare di identico contenuto su tutto il territorio nazionale è predisposto dal MIUR.*
6. ..
7. *Il test preliminare è costituito da 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni. Ogni risposta giusta vale p.0,50 quelle errate o non date valgono p.0.*
8. *Per essere ammessi alla prova scritta bisogna totalizzare almeno 21/30 nel test.*
9. *La prova scritta a cura delle Università o Istituti AFAM è costituita da domande a risposta aperta sulle discipline oggetto dell'insegnamento; per le lingue classi da prove di traduzione; per la lingua italiana prove di analisi del testo.*
10. *Per essere ammessi alla prova orale bisogna totalizzare almeno 21/30 nella prova scritta.*
11. *Nella prova orale, organizzata sulla specificità delle varie classi di concorso, bisogna totalizzare almeno 15/20...*
- 12...
- 13.a) *Il servizio prestato su specifica classe di concorso o su altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti per la classe per cui si concorre, viene valutato:*

- 360 giorni p. 4
 - da 361 a 540 giorni p. 6
 - da 541 a 720 giorni p. 8
 - da 721 giorni p. 2 ogni 180 giorni aggiuntivi
- b) Il servizio prestato per almeno 360 giorni copre 10 crediti formativi dei 19 previsti per il TFA di 475 ore e 9 crediti relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari e dei laboratori pedagogico didattici (si ricorda che il TFA vale complessivamente 60 crediti)
- b) Il dottorato di ricerca in ambito specifico alla classe di concorso vale p. 6.
- c) La ricerca scientifica in ambito specifico, svolta per almeno 2 anni in base a rapporti a tempo determinato, vale p. 4.
- d) La valutazione del percorso di studi e della media degli esami delle lauree già conseguite fino ad un massimo di p. 4
- e) la votazione della tesi di laurea fino ad un massimo di p. 4
- f) pubblicazioni o altri titoli di studio inerenti i contenuti disciplinari della classe di abilitazione, con valore non inferiore a 60 crediti universitari, fino ad un massimo di p.4.

14. La graduatoria degli ammessi si forma sommando i punteggi del test, della prova scritta, della prova orale e dei titoli...

15...

16. **Le facolta'** di cui all'articolo 6, comma 1 **possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.**

(Trattasi dei diplomi conseguiti entro l'a.s. 2001/02)

L'ammissione al percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui al comma 5 (test preliminare -predisposto dal Ministero vale max 30 punti - , prova scritta - predisposta dalle Università vale max 30 punti - e prova orale per max 20 punti - . Ulteriori punteggi vengono attribuiti per titoli di studio o di servizio) con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. **Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale**, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso in centesimi

17.....

18 Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo

parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.

19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.

20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.

22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui agli articoli 8 e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.

23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

25.....

26.....

27.....

ATTENZIONE:

- Coloro che sono in possesso del vecchio diploma, sia triennale che quadriennale o quinquennale possono accedere alla sessione di abilitazione, che potrebbe anche non essere ripetuta.
- L'accesso al corso avviene tramite prove selettive: Test predisposto dal Ministero e prova scritta e prova orale, predisposte dalle Università.



Segreteria Provinciale di Palermo
Via Libertà, 161/B 90143 - Palermo Tel. 0916258927 Fax 0916264424
Posta elettronica: sicilia.pa@snals.it

- E' evidente che i possessori del solo diploma triennale potranno accedere al solo corso relativo alla scuola dell'infanzia.
- Coloro che attualmente sono iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria concludono il loro percorso secondo le regole vigenti prima dell'emanazione del presente Regolamento: con abilitazione valida per la scuola dell'infanzia e la primaria

Art. 16 -Norma finanziaria

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

ATTENZIONE: l'Art. 16 prevede che tutti i corsi, quindi anche il T.F.A., siano senza oneri per lo Stato.

Art. 17-Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale..